

LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE (ART.18 Cost.)

“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”.

Per associazione si intende *“Unione di più persone che si propongono di perseguire uno scopo comune [...]”* (da Enciclopedia Treccani online) (es. associazione sportiva, di beneficenza, sindacale, politica). Si differenziano dalla riunione per un carattere di stabilità, di continuità.

- **Principio generale:** i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione.
- **Limite:** le associazioni non possono perseguire fini vietati ai singoli dalla legge penale (es. associazioni a delinquere) – **riserva di legge rinforzata** (tale libertà può essere limitata solo dalla legge penale e solo nel caso in cui l'associazione persegua fini vietati ai singoli dalla stessa).
- **Modalità proibite:**
 - associazioni segrete
ratio: dato che l'ordinamento garantisce agli associati la possibilità di perseguire i propri in modo del tutto trasparente, si presume che l'unico motivo per il quale un'associazione debba rimanere segreta è perchè persegue scopi penalmente illeciti.
 - associazioni che perseguono scopi politici attraverso organizzazioni di carattere militare.
ratio: impedire il verificarsi di una nuova esperienza totalitaria.